SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
7 maggio 1986 *

Nel procedimento 156/85,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal de grande instance di Mulhouse (Francia), nel procedimento penale dinanzi ad esso intentato dal

Procuratore della Repubblica

contro

1) **Perles Eurotool,** società di diritto svizzero, con sede in Pieterlen (Svizzera),

2) **Perles France,** società di diritto francese, con sede in Parigi,

3) **Lesage & C^ie^,** società di diritto francese, con sede in Mulhouse,

4) **Jacques Roth,**

5) **Alfred Faller,**

domanda vertente sull'interpretazione del protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo provvisorio fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, relativo agli scambi commerciali ed alla coopera-

* Lingua processuale: il francese.

zione commerciale, firmato il 6 maggio 1980 (GU L 130, pag. 2) ed approvato con il regolamento del Consiglio 22 maggio 1980 n. 1272 (GU L 130, pag. 1),

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori K. Bahlmann, presidente di sezione, O. Due e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni presentate:

— per le ditte Perles Eurotool e Perles France, dall'avv. M. Menant del foro di Parigi,

— per la ditta Lesage & C^ie^ e per i sigg. J. Roth e A. Faller, dall'avv. Lesage del foro di Mulhouse,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Campogrande, membro del suo servizio giuridico,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 marzo 1986,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con ordinanza 23 aprile 1985, pervenuta alla Corte il 23 maggio seguente, il tribunal de grande instance di Mulhouse ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale riguardante l'interpretazione dell'art. 5 del protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo provvisorio fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale, firmato il 6 maggio 1980 (GU L 130, pag. 2) e approvato con il regolamento del Consiglio 22 maggio 1980, n. 1272 (GU L 130, pag. 1), onde valutare se la rifatturazione in un paese terzo di merci originarie della Iugoslavia rientri nell'applicazione dell'accordo provvisorio a dette merci.

2 La questione è sorta in un procedimento penale intentato a carico delle ditte Perles Eurotool, Perles France e Lesage & C^ie nonché dei sigg. J. Roth e M. Faller, per uso di certificato falso al fine di ottenere in Francia i vantaggi di un regime preferenziale contemplato da un accordo internazionale, il che costituisce un reato di prima categoria contemplato e punito dagli artt. 426-5 e 414 del codice delle dogane.

3 Infatti, nel 1981, con cinque diverse operazioni, lo spedizioniere doganale Lesage & C^ie di Mulhouse, importava in Francia, per conto della Perles France di Parigi, filiale della Perles Eurotool di Pieterlen (Svizzera), alcune macchine utensili dichiarate come originarie della Iugoslavia. Producendo i certificati di circolazione delle merci EUR 1 di cui all'allegato V del protocollo n. 2 e rilasciati dalle autorità

iugoslave su richiesta della ditta produttrice Iskraa Commerce, società madre iugoslava della ditta Perles Eurotool, lo spedizioniere Lesage & C^ie chiedeva ed otteneva la sospensione dei dazi doganali. Da detto certificato EUR 1 si ricava che le macchine utensili erano effettivamente destinate alla Perles France, ma erano state inizialmente fatturate dalla Iskraa Commerce alla Perles Eurotool, durante il loro deposito sotto sorveglianza doganale in Svizzera, prima di essere rifatturate dalla Perles Eurotool alla Perles France.

4 L'amministrazione francese delle dogane, essendo venuta a conoscenza della rifatturazione in seguito ad un controllo a posteriori in data 20 aprile 1982, riteneva che ciò comportasse la messa in commercio in Svizzera delle macchine utensili. Constatando che per fruire dei vantaggi dell'accordo provvisorio le merci importate non devono essere state immesse in commercio in un territorio diverso di quello delle parti contraenti, l'amministrazione citava la Perles Eurotool, la Perles France e la Lesage & C^ie nonché i sigg. Roth e Faller (in prosieguo: « gli imputati »), questi ultimi quali responsabili delle dichiarazioni rese alla dogana ai fini delle importazioni, a comparire dinanzi al tribunal de grande instance per rispondere della summenzionata infrazione.

5 Avendo constatato che le importazioni di cui è causa erano state effettuate in base all'accordo provvisorio, il tribunal de grande instance faceva riferimento all'art. 5 del protocollo n. 2 a termini del quale i vantaggi dell'accordo provvisorio vengono concessi soltanto ai prodotti il cui trasporto si effettua attraverso territori diversi da quelli delle parti contraenti « a condizione (...) che i prodotti (...) non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo (...) ». Il giudice nazionale, esaminando la questione relativa all'influenza di una nuova fatturazione rispetto all'interpretazione dei termini « messi in commercio », ha ritenuto necessario adire la Corte ed ha sollevato la seguente questione pregiudiziale:

« Nell'ambito dei rapporti privilegiati CEE-Iugoslavia, se la rifatturazione di merci originarie della Iugoslavia in un paese terzo possa considerarsi come un'immissione in commercio o distribuzione al consumo ai sensi dell'art. 5 del protocollo n. 2 relativo alla nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa ».

6 Gli imputati e la Commissione, i soli ad aver presentato osservazioni scritte e orali, sostengono che per un semplice atto commerciale come una rifatturazione senza alcun sdoganamento, immissione in libera pratica o trasformazione di alcun tipo della merce non possono ricorrere le condizioni per configurare una messa in commercio. La Commissione aggiunge che la disposizione dell'art. 5 del protocollo n. 2 avrebbe la finalità, in primo luogo, di garantire che non vi sia sostituzione delle merci durante il loro trasporto, e, in secondo luogo, di evitare che i paesi terzi approfittino del trattamento preferenziale convenuto riesportando verso la Comunità merci destinate in origine a questo paese terzo. Per giunta, l'accordo provvisorio non prenderebbe in considerazione vantaggi puramente finanziari legati all'operazione di importazione, così come a qualunque altra operazione commerciale.

7 Onde risolvere la questione sollevata, occorre innanzitutto constatare che a norma dell'art. 1 del protocollo n. 2, l'accordo provvisorio si applica soltanto ai prodotti originari delle due parti contraenti che siano stati trasportati direttamente da un territorio all'altro. L'art. 5, n. 1, considera direttamente trasportati i prodotti il cui trasporto si effettua senza passare da territori diversi da quelli delle parti contraenti ed estende tuttavia la nozione di trasporto diretto ai prodotti il cui trasporto sia stato effettuato attraverso territori diversi da quelli delle parti contraenti ma che siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito e non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo. Inoltre, va ricordato che, ai sensi del secondo considerando nell'accordo provvisorio, quest'ultimo « ha per obiettivo di rafforzare, approfondire e diversificare le relazioni istituite » e che, in conformità all'art. 1, esso si prefigge « di promuovere gli scambi tra le parti contraenti », in particolare, « al fine di migliorare le condizioni di accesso dei prodotti iugoslavi al mercato comunitario ».

8 Da queste disposizioni e dalla finalità dell'accordo provvisorio risulta che i vantaggi dell'accordo spettano soltanto ai prodotti originari delle due parti contraenti, con esclusione di quelli dei paesi terzi. Ne va dedotto altresì che nel caso in cui i prodotti, durante il loro trasporto, attraversino un tale paese terzo, dev'essere garantito che non cambino la loro destinazione finale, e cioè i territori delle parti contraenti. Infatti, un siffatto cambiamento di destinazione metterebbe in pericolo la finalità dell'accordo provvisorio, che consiste nel riservare un trattamento prefe-

renziale ai soli scambi fra le due parti contraenti. Infine, ne consegue che le merci, nel corso del trasporto, non devono essere state sdoganate, immesse in libera pratica o trasformate in alcun modo così da compromettere la loro qualificazione di « prodotti originari ».

9 Invece, atti giuridici o commerciali i quali, pur non essendo direttamente connessi al trasporto dei prodotti, mantengano la destinazione di questi ultimi e non siano tali da metterne in questione l'origine, non sono contrari alla regola del trasporto diretto sancita dalla norma summenzionata. Infatti, un'operazione commerciale come la nuova fatturazione di merci che si trovino sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito non può di per sé stessa avere conseguenze circa la destinazione dei prodotti o circa la loro origine. Questa constatazione è suffragata dal fatto che a norma dell'art. 5, n. 2, del protocollo n. 2, la prova che sono soddisfatte le condizioni di cui al n. 1 è fornita da documenti che non hanno alcuna relazione con le operazioni commerciali intervenute durante il trasporto.

10 Si deve pertanto risolvere la questione sollevata dal tribunal de grande instance di Mulhouse nel senso che la rifatturazione di merci originarie di una delle parti contraenti dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale, rimaste sotto la sorveglianza delle autorità doganali di un paese terzo di transito, non costituisce di per sé un atto di messa in commercio o di immissione al consumo in tale paese ai sensi dell'art. 5, del protocollo n. 2, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato a detto accordo provvisorio.

Sulle spese

11 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione),

statuendo sulla questione sottopostale dal tribunal de grande instance di Mulhouse, con ordinanza 23 aprile 1985, dichiara:

La rifatturazione di merci originarie di una delle parti contraenti dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale, rimaste sotto la sorveglianza delle autorità doganali di un paese terzo di transito, non costituisce di per sé un atto di messa in commercio o di immissione al consumo in tale paese ai sensi dell'art. 5, del protocollo n. 2, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato a detto accordo provvisorio.

Bahlmann Due O'Higgins

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 maggio 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della seconda sezione

K. Bahlmann